

REGOLAMENTO (CE) N. 764/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2003

che sospende per tre mesi, per quanto riguarda lo zucchero classificato ai codici NC 1701 e 1702 importato dalla Serbia e Montenegro, i regimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modifica del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'inizio del 2001 è stato registrato un notevole e repentino aumento delle importazioni preferenziali di zucchero originario della Serbia e Montenegro nella Comunità. Nel 2001 anche le esportazioni di zucchero della Comunità verso la Serbia e Montenegro sono aumentate considerevolmente. Dato che questo sviluppo dei flussi commerciali in entrambe le direzioni è sembrato estremamente artificioso, nel marzo del 2002 i servizi della Commissione hanno deciso di intervenire per chiarire la situazione.
- (2) Con lettera datata 8 aprile 2002 è stato chiesto alle autorità competenti della Serbia e Montenegro di fornire chiarimenti sulla situazione e di collaborare pienamente con la Commissione e gli Stati membri interessati.
- (3) Il 12 aprile 2002 la Commissione ha invitato gli Stati membri a chiedere un controllo a posteriori delle prove d'origine relative allo zucchero importato nella Comunità dalla Serbia e Montenegro e ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per tutelare gli interessi finanziari della Comunità.
- (4) Il 26 giugno 2002 la Commissione ha pubblicato un avviso agli importatori ⁽³⁾ in cui si affermava che sussisteva un ragionevole dubbio in ordine alla corretta applicazione dei regimi preferenziali relativi allo zucchero classificabile ai codici NC 1701 e 1702, dichiarato al momento dell'importazione come originario della Serbia e Montenegro.

⁽¹⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 86 del 3.4.2003, pag. 18.

⁽³⁾ GU C 152 del 26.6.2002, pag. 14.

- (5) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, l'ammissione al beneficio dei regimi preferenziali è subordinata all'osservanza della definizione dei «prodotti originari» di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, e all'impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità ai fini della prevenzione di qualsiasi rischio di frode.

- (6) A norma dell'articolo 110, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, le autorità governative competenti del paese o territorio che beneficia dei regimi preferenziali è tenuto ad adottare le misure necessarie a controllare l'origine dei prodotti e a verificare le altre dichiarazioni che figurano sul certificato, anche chiedendo prove documentali o effettuando i controlli che ritengono opportuni.

- (7) L'articolo 110, paragrafo 1, secondo trattino, del medesimo regolamento stabilisce che il paese o territorio beneficiario è tenuto a collaborare con la Comunità consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di verificare l'autenticità delle prove d'origine o l'accuratezza delle informazioni relative all'origine effettiva dei prodotti in questione. A tal fine, l'articolo 122 definisce i metodi di cooperazione amministrativa, in base ai quali le autorità governative competenti del paese o territorio beneficiario eseguono, su richiesta delle autorità doganali di uno Stato membro, i controlli a posteriori dell'autenticità della prova d'origine, della posizione originaria delle merci in questione o dell'osservanza di tutte le altre condizioni pertinenti.

- (8) L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio stabilisce che, in caso di mancata collaborazione amministrativa, quale richiesta per la verifica delle prove d'origine, o di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento da parte dei paesi e territori da esso contemplati, la Commissione può, a determinate condizioni, sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal regolamento per un periodo di tre mesi.